

# Legge federale concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio

del 17 dicembre 2010

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 63 capoverso 1, 95 e 97 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 27 marzo 2009<sup>2</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 26 agosto 2009<sup>3</sup>,

*decreta:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

**Art. 1** Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente legge si applica alle attività a rischio offerte a titolo professionale in zone montagnose, rocciose, di torrenti o di fiumi:

- a. dove vi è il rischio di cadere o scivolare o esiste un rischio elevato di piene, cadute di massi e di ghiaccio o valanghe; e
- b. per accedere alle quali sono necessarie conoscenze o misure di sicurezza particolari.

<sup>2</sup> Sono sottoposti alla presente legge:

- a. l'attività di guida alpina;
- b. l'attività di maestro di sport sulla neve esercitata fuori dell'ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita;
- c. il canyoning;
- d. il rafting e le discese in acque vive;
- e. il bungee jumping.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può sottoporre alla presente legge altre attività a rischio analoghe; a tal proposito tiene conto dei pericoli oggettivi che esse comportano.

RS 935.91

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2009 5215

<sup>3</sup> FF 2009 5251

**Art. 2** Obblighi di diligenza

<sup>1</sup> Chi offre un'attività sottoposta alla presente legge deve adottare le misure imposte dall'esperienza, possibili secondo lo stato della tecnica e commisurate alle condizioni date, affinché non siano messe in pericolo la vita e la salute dei partecipanti.

<sup>2</sup> Egli deve segnatamente:

- a. informare i clienti sui particolari rischi che possono derivare dalla pratica dell'attività scelta;
- b. verificare che i clienti possiedano le attitudini necessarie per praticare l'attività scelta;
- c. provvedere affinché il materiale non presenti difetti e le installazioni siano in buono stato;
- d. verificare che le condizioni meteorologiche e le condizioni di innevamento siano adeguate;
- e. provvedere affinché il personale sia sufficientemente qualificato;
- f. provvedere affinché il numero di accompagnatori sia commisurato al grado di difficoltà e al pericolo;
- g. rispettare l'ambiente e, in particolare, preservare gli spazi vitali della fauna e della flora.

**Sezione 2: Autorizzazione****Art. 3** Obbligo di autorizzazione

Chi offre un'attività sottoposta alla presente legge necessita di un'autorizzazione.

**Art. 4** Autorizzazione per le guide alpine

<sup>1</sup> Le guide alpine ottengono l'autorizzazione se:

- a. hanno conseguito l'attestato professionale federale di guida alpina conformemente all'articolo 43 della legge del 13 dicembre 2002<sup>4</sup> sulla formazione professionale o un equivalente certificato di capacità svizzero o estero; e
- b. offrono garanzia di osservare gli obblighi di cui alla presente legge.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale:

- a. disciplina il riconoscimento dei certificati di capacità svizzeri o esteri;
- b. stabilisce quali attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere c–e possono essere offerte dalle guide alpine in qualità di singoli offerenti.

<sup>4</sup> RS 412.10

**Art. 5** Autorizzazione per i maestri di sport sulla neve

<sup>1</sup> I maestri di sport sulla neve ottengono l'autorizzazione di guidare clienti fuori dell'ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita se:

- a. hanno conseguito l'attestato professionale federale di maestro di sport sulla neve conformemente all'articolo 43 della legge del 13 dicembre 2002<sup>5</sup> sulla formazione professionale o un equivalente certificato di capacità svizzero o estero; e
- b. offrono garanzia di osservare gli obblighi di cui alla presente legge.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei certificati di capacità svizzeri o esteri.

**Art. 6** Autorizzazione per gli offerenti di attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere c–e

<sup>1</sup> Le imprese che offrono attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere c–e ottengono l'autorizzazione se:

- a. sono certificate per le attività corrispondenti; e
- b. offrono garanzia di osservare gli obblighi di cui alla presente legge.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di certificazione.

**Art. 7** Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione

<sup>1</sup> L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità cantonale del luogo di domicilio o di sede del richiedente.

<sup>2</sup> L'autorizzazione è rinnovata secondo una procedura semplificata.

<sup>3</sup> L'autorizzazione rilasciata alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve è rinnovata se gli stessi adempiono le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 e possono dimostrare di aver seguito una formazione continua adeguata.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione concernenti il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione, in particolare anche il rilascio e il rinnovo di autorizzazioni a persone con dimora, domicilio o sede all'estero.

**Art. 8** Validità dell'autorizzazione

<sup>1</sup> L'autorizzazione rilasciata da un'autorità cantonale è valida su tutto il territorio svizzero.

<sup>2</sup> L'autorizzazione rilasciata alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve è personale e non trasferibile.

<sup>3</sup> Sono fatte salve le competenze dei Cantoni riguardo alle installazioni fisse destinate alla pratica delle attività sottoposte alla presente legge.

**Art. 9** Durata dell'autorizzazione

<sup>1</sup> L'autorizzazione rilasciata alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve è valida per quattro anni.

<sup>2</sup> L'autorizzazione rilasciata alle imprese che offrono attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere c–e è valida per due anni.

<sup>3</sup> Per le autorizzazioni rilasciate a persone con dimora, domicilio o sede all'estero può essere prevista una durata di validità più breve.

**Art. 10** Revoca dell'autorizzazione

L'autorità cantonale revoca l'autorizzazione se le condizioni per il suo rilascio non sono più adempiute.

**Art. 11** Emolumenti

<sup>1</sup> I Cantoni riscuotono emolumenti per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare degli emolumenti<sup>6</sup>.

**Art. 12** Informazioni

L'autorità cantonale comunica ai terzi che lo richiedono, anche se non dimostrano un interesse legittimo, se una persona dispone di un'autorizzazione<sup>7</sup>.

**Sezione 3: Obbligo di assicurazione e di informazione****Art. 13**

<sup>1</sup> Chi è titolare di un'autorizzazione secondo la presente legge deve, per esercitare le attività autorizzate, concludere un'assicurazione di responsabilità civile professionale commisurata al genere e all'entità dei rischi connessi con la sua attività o fornire una garanzia finanziaria equivalente, nonché informarne i clienti.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce l'importo minimo della copertura assicurativa e i requisiti in materia di garanzie finanziarie.

<sup>6</sup> Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

<sup>7</sup> Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

## **Sezione 4: Restrizioni cantonali di accesso a determinate zone**

### **Art. 14**

I Cantoni possono vietare l'accesso a determinate zone, segnatamente per motivi inerenti alla protezione della natura o delle acque.

## **Sezione 5: Disposizioni penali**

### **Art. 15**           Contravvenzioni

<sup>1</sup> È punito con la multa sino a 10 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- a. fornisce dati incompleti, inesatti o fallaci allo scopo di ottenere un'autorizzazione;
- b. senza autorizzazione, esercita l'attività di guida alpina o di maestro di sport sulla neve od offre attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere c–e.

<sup>2</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.

### **Art. 16**           Perseguimento penale

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

## **Sezione 6: Sostegno a persone giuridiche di diritto privato**

### **Art. 17**

La Confederazione può costituire persone giuridiche di diritto privato, sostenerle finanziariamente o parteciparvi. Lo scopo delle stesse deve consistere nel miglioramento della sicurezza delle attività sottoposte alla presente legge mediante l'introduzione di misure e controlli di sicurezza.

## **Sezione 7: Disposizioni finali**

### **Art. 18**           Esecuzione

<sup>1</sup> I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui la stessa non dichiara competente la Confederazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

**Art. 19** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Le autorizzazioni cantonali rilasciate alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve in virtù del diritto cantonale previgente rimangono valide fino alla loro scadenza, ma al massimo per due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

<sup>2</sup> Le persone che all'entrata in vigore della presente legge esercitano già l'attività di guida alpina o di maestro di sport sulla neve e non dispongono di un'autorizzazione cantonale sono tenute a presentare una domanda di autorizzazione nel loro Cantone di domicilio entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale determina a partire da quando le imprese che offrono attività di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere c-e e che sono già in attività all'entrata in vigore della presente legge devono soddisfare i requisiti stabiliti dalla stessa.

**Art. 20** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2010

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2010

Il presidente: Jean-René Germanier

Il presidente: Hansheiri Inderkum

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il segretario: Philippe Schwab

*Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 aprile 2011.<sup>8</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.

30 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>8</sup> FF 2010 7957